



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 17 aprile 2020

AGENDA DEI LAVORI DEL 21 e 22 APRILE 2020*

1. È legittimo escludere dall'affidamento di appalti pubblici un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) perché l'impresa mandataria è in crisi?
2. Secondo il TAR di Bolzano occorre una gara per la concessione di funivie e altri impianti di risalita ad uso turistico e sportivo. La parola alla Consulta.

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 21 e 22 aprile e nella camera di consiglio del 22 aprile 2020.

Come da [Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020](#), recante "Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19", delle cause previste nelle udienze pubbliche del 21 e 22 aprile vengono trattate solo quelle per le quali tutte le parti hanno chiesto la decisione in camera di consiglio sulla base degli atti depositati, senza discussione orale. In mancanza di tale richiesta, le cause sono rinviate a nuovo ruolo.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 17 aprile 2020

** Solo per la durata del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle modalità di trattazione delle udienze stabilite con Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020 (che fra l'altro consente alle parti di chiedere la decisione allo stato degli atti fino a 6 giorni liberi prima della data dell'udienza), il Comunicato AGENDA DEI LAVORI sarà inviato ai media, e pubblicato sul sito online della Corte, il venerdì immediatamente precedente alla settimana di udienza*



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 16 aprile 2020

UDIENZA PUBBLICA 22 APRILE 2020

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSALE DELL'IMPRESA AMMESSA A CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE QUALORA MANDATARIA DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE.

Appalti pubblici - Concordato con continuità aziendale - Esclusione dalla partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici dell'impresa ammessa a concordato con continuità aziendale che rivesta la qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

(R.O. 40, 41 e 150/2019)

*** Tutte le parti dei giudizi (R.O. 40, 41 e 150/2019), fissati per la trattazione all'udienza pubblica del 22 aprile 2020, avvalendosi della facoltà di cui al decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica COVID-19", hanno chiesto il passaggio della decisione della questione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze di analogo tenore (r.o. 40 e 41/2019), solleva questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'articolo 186-*bis*, quinto e sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), introdotto dall'articolo 33, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, comma secondo, lettera *e*) della Costituzione. Il rimettente dubita della legittimità delle disposizioni censurate – applicabili alla fattispecie in esame *ratione temporis*, nonostante la successiva abrogazione della prima di esse – laddove consentono la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi alle imprese sottoposte a concordato con continuità aziendale e ai raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), ove una impresa mandante sia sottoposta a tale regime, ma escludono la partecipazione ai raggruppamenti temporanei di imprese nel caso in cui sia l'impresa mandataria assoggettata a tale procedura. A parere del rimettente tale esclusione sarebbe irragionevole in quanto i presupposti e le garanzie che motivano l'ammissione di enti soggetti al concordato con continuità aziendale (impresa singola o impresa mandante in RTI) non divergono rispetto al caso della mandataria del RTI, mutando solo il corrispondente modulo partecipativo. Da tale irragionevolezza discenderebbe una limitazione della libertà di iniziativa economica e la violazione del principio della concorrenza.

Il Consiglio di Stato, con successiva ordinanza (r.o. 150/2019), solleva questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto esclusivamente il sesto comma dell'art. 186-*bis* della legge fallimentare con riferimento agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. Il rimettente sottolinea l'irragionevole disparità di trattamento a carico della mandataria della RTI rispetto sia all'impresa singola offerente che alla mandante in RTI, sia l'irragionevolezza intrinseca della disposizione rispetto al fine di tutelare gli interessi dei creditori, pregiudicati dall'esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla gara pubblica. Il



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

rimettente censura, inoltre, la disposizione per la limitazione della libertà di iniziativa economica che essa determina nonché per la lesione del principio del buon andamento per l'effetto di restrizione sul potere di scelta del contraente spettante alla pubblica amministrazione.

Norme censurate

(R.O. 40 e 41/2019)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 38 - Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000).

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(omissis)

R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

(omissis)

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

(omissis)

(R.O. 150/2019)

R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale).



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(omissis)

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 22 APRILE 2020

REGIME AMMINISTRATIVO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO E SOGGEZIONE A PROCEDURE DI GARA DEGLI AFFIDAMENTI.

Atto e provvedimento amministrativo - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Regime amministrativo per la costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio pubblico - Soggezione a concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) - Previsione che le concessioni che autorizzano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 2018, si configurano come provvedimenti autorizzatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

(R.O. 39/2019)

*** Tutte le parti del giudizio (R.O. 39/2019), fissato per la trattazione all'udienza pubblica del 22 aprile 2020, avvalendosi della facoltà di cui al decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica COVID-19", hanno chiesto il passaggio della decisione della questione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.**

Il Tribunale amministrativo regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, sospetta della legittimità costituzionale degli articoli 44, comma 3, e 45, della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca) che disciplinano il regime amministrativo della costruzione e dell'esercizio di impianti a fune qualificandole come concessioni, non soggette alle procedure di evidenza pubblica, e che dispongono, inoltre, l'applicazione di tale regime anche ai provvedimenti rilasciati anteriormente all'entrata in vigore della legge. Il Collegio – che è dell'avviso che l'affidamento della gestione di tali impianti sia da ricondurre alla tipologia delle concessioni di pubblici servizi di interesse generale, soggette a procedure concorsuali - dubita della legittimità costituzionale delle suddette disposizioni con riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza, nonché con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, agli articoli 49, 56 e 106 del



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

TFUE e agli articoli 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per violazione dei principi di concorrenza e di liberalizzazione del mercato introdotti dalle norme dell'Unione europea.

Norme censurate

L. P. Bolzano 11 luglio 2018, n. 10.

Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca.

Art. 44 - Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea".

(omissis)

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

"1. La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

(omissis)

Art. 45 - Regime amministrativo per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo esistenti.

1. Le concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che autorizzano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge, si configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
